



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.2.2019
COM(2019) 92 final

2019/0044 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea
e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo a livello di Unione (di seguito "l'autorizzazione orizzontale"). L'obiettivo di tali accordi è concedere a tutti i vettori aerei dell'UE un accesso non discriminatorio alle rotte fra l'Unione europea e i paesi terzi e rendere in tal modo conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e i paesi terzi.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le disposizioni dell'accordo sostituiscono o integrano le disposizioni vigenti di 22 accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e la Repubblica di Corea.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo risponde a un obiettivo fondamentale della politica esterna dell'Unione in materia di aviazione nella misura in cui è inteso a rendere conformi al diritto dell'Unione i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta si basa interamente sulla "autorizzazione orizzontale" concessa dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto dell'Unione e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei.

- **Proporzionalità**

L'accordo intende modificare o integrare le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria a garantire la conformità al diritto dell'Unione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Un accordo fra l'Unione e la Repubblica di Corea costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto dell'Unione tutti i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e la Repubblica di Corea.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE, la Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con un comitato speciale. Anche gli operatori del settore sono stati consultati durante i negoziati. Sono state prese in considerazione le osservazioni formulate nel corso della procedura di consultazione. Gli Stati membri interessati hanno verificato l'esattezza dei riferimenti agli accordi bilaterali sui servizi aerei. Gli operatori del settore hanno sottolineato l'importanza di una solida base giuridica per le loro operazioni commerciali.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione. Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e la Repubblica di Corea sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le parti dell'accordo si notificano reciprocamente per iscritto, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le relazioni internazionali nel settore dell'aviazione tra gli Stati membri e i paesi terzi sono state generalmente disciplinate dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati di tali accordi e da altri accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi.

Le tradizionali clausole di designazione contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei degli Stati membri violano tuttavia il diritto dell'Unione, dato che consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere i permessi o le autorizzazioni di un vettore aereo che è stato designato da uno Stato membro, ma non è essenzialmente di proprietà, né sotto l'effettivo controllo, di tale Stato membro o dei suoi cittadini. Ciò risulta costituire una discriminazione nei confronti dei vettori aerei dell'UE che sono stabiliti nel territorio di uno Stato membro, ma sono di proprietà e sotto il controllo di cittadini di altri Stati membri. Questa situazione è in

contrasto con l'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che garantisce ai cittadini degli Stati membri che si sono avvalsi della loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini.

Vi sono altre questioni, come gli accordi commerciali obbligatori tra le compagnie aeree, in cui si dovrebbe garantire il rispetto del diritto dell'Unione modificando o integrando le disposizioni vigenti di accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e i paesi terzi.

Conformemente ai meccanismi e alle direttive figuranti nell'allegato della "autorizzazione orizzontale", la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica di Corea che sostituisce alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e la Repubblica di Corea. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione dell'UE, che consente a tutti i vettori dell'Unione di beneficiare del diritto di stabilimento. L'articolo 4 mantiene il diritto di uno Stato membro di imporre, a norma del diritto dell'UE e su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito nel suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica di Corea che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro. L'articolo 5 risolve i potenziali conflitti con le norme dell'Unione in materia di concorrenza.

Successivamente alla firma, l'accordo dovrebbe essere concluso. Una decisione in tal senso è oggetto della presente proposta.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità alla decisione (UE) .../... del Consiglio¹, in data [...] è stato firmato l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei ("l'accordo"), con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) L'obiettivo dell'accordo è rendere conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra 22 Stati membri e la Repubblica di Corea.
- (3) È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei ("l'accordo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

¹ Decisione (UE) .../... del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti dei servizi aerei (GU L [XXX] del [XXX], pag. [XX]).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*